

CODICE CIVILE
e di **PROCEDURA**
CIVILE
e LEGGI COMPLEMENTARI

a cura di S. Piancastelli



Neldiritto
Editore

2026
II edizione

[537; disp. att. 135²].

557. Soggetti che possono chiedere la riduzione. — La riduzione delle donazioni [769] e delle disposizioni lesive della porzione di legittima [554] non può essere domandata [2652 n. 8, 2690 n. 5] che dai legittimari [536] e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [458].

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario [484 ss.].

558. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie. — La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari [553, 554].

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [536 ss.].

559. Modo di ridurre le donazioni. — Le donazioni [769 ss.] si riducono [555] cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori [562].

560. Riduzione del legato o della donazione d'immobili. — Quando oggetto del legato [649] o della donazione [769] da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente [718, 720].

Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile [537] e della quota che gli spetta come legittimario [536 ss.].

561. Restituzione degli immobili. — Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario

[o il donatario] può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata⁽¹⁾.

I frutti [820] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148].

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 44, comma 1, lett. a) l. 2 dicembre 2025, n. 182, che ha soppresso le parole «o il donatario», ha sostituito i periodi secondo e terzo, e ha aggiunto il quarto periodo al presente comma. Ai sensi del comma 2 dell'art. 44 l. n. 182, cit.: «Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificano e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore». Il testo del secondo e terzo periodo, come sostituiti dall'art. 24-novies lett. a) n. 1, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, era il seguente: «I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri». Precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 24-novies lett. a) n. 1, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, il testo dell'originario periodo era il seguente «La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri».

562. Insolvenza del donatario soggetto a riduzione. — Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari an-

tecedenti contro il donatario insolvente⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dall'art. 44, comma 1, lett. b) l. 2 dicembre 2025, n. 182, che ha sostituito le parole «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563» alle parole «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente». Ai sensi del comma 2 dell'art. 44 l. n. 182, cit.: «Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dal donatario se e' già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificano e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore».

563. Effetti della riduzione della donazione ⁽¹⁾. — La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. c) l. 2 dicembre 2025, n. 182. Ai sensi del comma 2 dell'art. 44 l. n. 182, cit.: «Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dal donatario se e' già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificano e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore». Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 24-novies lett. a) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80 e dall'art. 3 l. 28 dicembre 2005, n. 263 era il seguente: «Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successori acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. - Il terzo acquirente può liberarsi dall'ob-

bligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. - Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione».

564. Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione. — Il legittimario [536] che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario [484 ss.] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto [493 ss., 505].

In ogni caso il legittimario [536], che domanda la riduzione di donazioni [555] o di disposizioni testamentarie [554], deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni [769] e i legati [649] a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato [552, 553, 556, 595; disp. att. 135²].

Il legittimario che succede per rappresentazione [467] deve anche impugnare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente [740; disp. att. 135²].

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione [737 ss., 744].

TITOLO II Delle successioni legittime⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ V. anche art. 42 Cost.

⁽²⁾ V. art. 1 co. 21, l. 20 maggio 2016 n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze che così recita: «Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del Codice civile».

565. Categorie dei successibili ⁽¹⁾. — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge [584, 585], ai discendenti [...], agli ascendenti [...], ai collaterali, agli altri parenti [572] e allo Stato [586] nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Art. così sostituito dall'art. 183, l. 19 maggio 1975, n. 151 e, da ultimo, così modificato dall'art. 75, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Il testo previgente alla modifica avvenuta con il d.lgs. n. 154/2013 così disponeva: «Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».

⁽²⁾ La Corte Costituzionale con sentenza 4 luglio 1979, n. 55 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima in mancanza di altri suc-

cessibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti e dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, co. 3 della Costituzione. Successivamente, con sentenza del 12 aprile 1990, n. 184, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima in mancanza di altri successibili, e all'infuori dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo "status" di filiazione nei confronti del comune genitore.

⁽³⁾ L'art. 1, co. 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219, ha sostituito alle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono nel codice, le parole «figli». L'art. 105, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto, successivamente, che le parole: «figli legittimi» o le parole: «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati nel matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio». Inoltre, l'art. 105 cit. ha disposto che le parole: «figli naturali» o le parole: «figlio naturale», ovvero «figli adulterini» o «figlio adulterino» ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati fuori del matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato fuori del matrimonio». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽⁴⁾ V. anche artt. 48-49, c.c.

CAPO I

Della successione dei parenti ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 184, l. 19 maggio 1975, n. 151. Il predetto articolo ha unificato i capi I e II e, conseguentemente, il capo III e il capo IV sono divenuti, rispettivamente, capo II e capo III, mentre le rubriche sono rimaste invariate. In origine la rubrica era la seguente: Della successione dei parenti legittimi.

566. Successione dei figli⁽¹⁾. — Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

⁽¹⁾ Art. dapprima sostituito dall'art. 185, l. 19 maggio 1975, n. 151 e, poi, dall'art. 76, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Il testo **previgente** era il seguente: 566. Successione dei figli legittimi e naturali. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537.

567. Successione dei figli adottivi⁽¹⁾. — Ai figli [231] sono equiparati gli adottivi [291, 304, 309, 687]⁽²⁾.

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante [300, 309]⁽³⁾.

⁽¹⁾ Rubrica così modificata dall'art. 77, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

La rubrica **previgente** era la seguente: Successione dei figli legittimi e adottivi.

⁽²⁾ Co. così modificato dall'art. 77, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Il comma **previgente** così disponeva: Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

⁽³⁾ V. anche art. 27, co. 1, l. 4 maggio 1983 n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.

568. Successione dei genitori. — A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [538, 644].

569. Successione degli ascendenti. — A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467], succe-

dono [582] per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna [538, 544].

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado [76], l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [75, 538, 571].

570. Successione dei fratelli e delle sorelle. — A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti [467], succedono [582] i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle⁽¹⁾. — Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi [582].

Se entrambi i genitori non possono [463] o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

⁽¹⁾ Art. così sostituito dall'art. 186, l. 19 maggio 1975, n. 151.

572. Successione di altri parenti. — Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti [583], la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi [76], senza distinzione di linea [75].

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77].

573. Successione dei figli nati fuori del matrimonio⁽¹⁾. — Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio [577, 579] si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta [250 ss.] o giudizialmente dichiarata [269], salvo quanto è disposto dall'articolo 580 [594]⁽²⁾.

⁽¹⁾ Art. così modificato dall'art. 78, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Il testo **previgente** era il seguente: «Successione dei figli naturali. Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580.»

⁽²⁾ Il testo di questo articolo era preceduto dal Capo II: «Della successione dei figli naturali e dei loro parenti», che è stato unificato al Capo I, dall'art. 184, l. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

574. Concorso di figli naturali e legittimi⁽¹⁾. — [I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità.]

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

⁽¹⁾ Art. abrogato dall'art. 187, l. 19 maggio 1975, n. 151.

575. Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore⁽¹⁾. — [Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.]

✕ ⁽¹⁾ Art. abrogato dall'art. 187, l. 19 maggio 1975, n. 151. La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 82 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 575 c.c., nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore.

576. Successione dei soli figli naturali⁽¹⁾. — [In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.]

⁽¹⁾ Art. abrogato dall'art. 187, l. 19 maggio 1975, n. 151.

577. Successione del figlio nato fuori del matrimonio all'ascendente legittimo immediato del suo genitore⁽¹⁾. — Il figlio nato fuori del matrimonio succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado⁽²⁾.

✕ ⁽¹⁾ La Corte Costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

⁽²⁾ L'art. 1, co. 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219, ha sostituito alle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, la parola «figli». L'art. 105, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto, successivamente, che le parole: «figli legittimi» o le parole: «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati nel matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio». Inoltre, l'art. 105 cit. ha disposto che le parole: «figli naturali» o le parole: «figlio naturale», ovvero «figli adulterini» o «figlio adulterino» ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati fuori del matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato fuori del matrimonio». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Il testo precedente era il seguente: «Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore. Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro

discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.»

578. Successione dei genitori al figlio naturale⁽¹⁾. — [Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto [258] o del quale è stato dichiarato figlio [269 ss.].

Se è stato riconosciuto [250] o dichiarato [269] figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio [280], l'altro è escluso dalla successione.]

⁽¹⁾ Art. abrogato dall'art. 106, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

579. Concorso del coniuge e dei genitori⁽¹⁾. — [Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.]

⁽¹⁾ Art. abrogato dall'art. 106, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

580. Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili⁽¹⁾. — Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata [269] o riconosciuta [250, 594].

I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari^{(2) (3)}.

⁽¹⁾ Art. così sostituito dall'art. 188, l. 19 maggio 1975, n. 151.

⁽²⁾ Nel Codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli», ai sensi dell'art. 1, co. 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219. L'art. 105, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha disposto, successivamente, che le parole: «figli legittimi» o le parole: «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati nel matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio». Inoltre, l'art. 105 cit. ha disposto che le parole: «figli naturali» o le parole: «figlio naturale», ovvero «figli adulterini» o «figlio adulterino» ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: «figli nati fuori del matrimonio» o dalle seguenti: «figlio nato fuori del matrimonio». Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽³⁾ Art. così modificato dall'art. 79, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell'art. 108, d.lgs. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Il testo previgente così disponeva: «Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.»